



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

(EX SNAD – FLP DIFESA)

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-23328792 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n.45 / 2006

Roma, 04 maggio 2006

**Dopo la mancata conversione in legge dell'art. 3 del D. L. n. 4 /2006
LA FUNZIONE PUBBLICA INVITA LE AMMINISTRAZIONI A
STABILIZZARE IL PERSONALE IN COMANDO E FUORI RUOLO**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato in data 26 aprile u.s. la circolare prot. n. 5873 a firma del Ministro Baccini con la quale ha invitato le Amministrazioni pubbliche in indirizzo (e dunque anche il Ministero della Difesa) a "...dare prioritariamente corso, in conformità alle esigenze di efficienza e buon andamento delle pubbliche amministrazioni, alle procedure di inquadramento del personale" in posizione di comando e fuori ruolo "anche per corrispondere alle legittime aspettative degli interessati, in presenza dei relativi posti in organico e mediante le procedure di cui all'art. 30, commi 2 bis e ter, del d.lgs. n. 165 del 2001."

A tal riguardo, la stessa circolare della F.P. precisa che "va valutata l'opportunità di dare seguito, con le modalità previste dalla citata disciplina ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, alla stabilizzazione del personale in posizione di comando o fuori ruolo che abbia già prodotto istanza di inquadramento presso l'amministrazione dove presta servizio nel periodo di vigenza dell'art. 8 del decreto legge n. 4 del 2006".

Quest'ultimo capoverso chiarisce bene l'intendimento della Funzione Pubblica che è poi quello di promuovere la "stabilizzazione" (e cioè l'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione presso la quale si registra il comando o il fuori ruolo) di tutto quel personale appunto comandato o fuori ruolo che aveva presentato regolare istanza di trasferimento in base all'art. 3 del Decreto Legge 10.01.2006, n. 4 (si veda il nostro Notiziario n. 7 del 18.01.2006) e che poi era rimasto bloccato della mancata conversione in legge della norma in questione (si veda il nostro Notiziario n. 23 del 27.02.2006, pg. 2, punto 1).

In allegato, per l'opportuna conoscenza delle nostre strutture sindacali e dei colleghi interessati:

- copia della circolare F.P. prot. n. 5873 del 26.04.2006 ("Allegato A");
- stralcio dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, a cui la circolare della F.P. fa riferimento in più parti del testo ("Allegato B").

Vi terremo naturalmente informati sugli sviluppi in ambito Difesa della vicenda in argomento ed anticipiamo sin da ora una nostra iniziativa al riguardo presso la Direzione Generale del Personale Civile.

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA

(Giancarlo PITTELLI)

27/04/2006 09:00 06-60997383

DIP FUN PUB UAGP SAC

PAG 02/07

MODULO
P.L.M. 1999 26Allegato A

MOD. 36

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Prot. 5073

26 APR. 2006

Alla Presidenza del Consiglio
dei ministri
Segretariato generale
Roma

Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario
generale
Roma

Alla Corte dei conti
Ufficio del Segretario
generale
Roma

All'Avvocatura generale
dello Stato
Ufficio del Segretario
generale
Roma

27/04/2006 09:00 06-60997303

DIP FUN PUB UAGP SAC

PAG 03/07

MOD 70

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Alle Amministrazioni
dello Stato (anche ad
ordinamento autonomo)
Direzione del personale
loro sedi

Agli Enti pubblici
non economici nazionali
Direzione del personale
loro sedi

Agli Enti pubblici
ex art. 70 d.lgs. n. 165/2001
Direzione del personale
loro sedi

Alle Agenzie
Direzione del personale
loro sedi

All' A.R.A.N.
Ufficio affari generali
organizzazione e personale
Roma

Alle Università
Direzione del personale
loro sedi

27/04/2006 09:00 06-68997383

DIP FLIN PUB LIAGP SAC

PAG 04/07

MODULARIO
FCM DFA 26*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

MOD 36


CIRCOLARE**Procedure di mobilità personale in posizione di utilizzo temporaneo.**

I provvedimenti normativi recentemente approvati hanno dedicato particolare attenzione in più occasioni all'utilizzazione temporanea dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Come noto, il fondamento normativo originario e generale del comando per gli "impiegati civili dello Stato" è dato dagli artt. 56 e 57 del d.P.R. n. 8 del 1957 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

A seguito della privatizzazione e della contrattualizzazione dell'"impiego pubblico", attuate con l'approvazione del d.lgs. n. 29 del 1993, del d.lgs. n. 396 del 1997, n. 80 e n. 387 del 1998, alcuni contratti collettivi di comparto hanno regolamentato l'utilizzo temporaneo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (assegnazione temporanea).

Dunque, la normazione pubblicistica è stata sostituita dalla disciplina contrattuale e, benché le caratteristiche sostanziali del "comando" siano rimaste fondamentalmente inalterate, a tale disciplina occorre oggi far riferimento, secondo quanto previsto dagli artt. 2, 69 e 71 del d.lgs. n. 165 del 2001.



MOD. 36

Presidenza del Consiglio dei Ministri


DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Per il personale del comparto ministeri la disciplina è contenuta nell'art. 4 del CCNL integrativo sottoscritto il 16 febbraio 1999, richiamato dal CCNL del 12 giugno 2003, quest'ultimo relativo alla tornata 2002/2005; per il comparto azienda ed amministrazioni autonome dello Stato la regolamentazione è dettata dall'art. 3 del CCNL integrativo sottoscritto il 24 maggio 2000; per il comparto agenzie fiscali la materia è prevista nell'art. 60 del CCNL stipulato il 28 maggio 2004; per il personale del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri la disciplina è contenuta nell'art. 57 del CCNL sottoscritto il 17 maggio 2004.

I contratti collettivi fanno salve poi le fattispecie speciali di collocamento fuori ruolo contenute in altre fonti.

Nella disciplina dell'istituto, quindi, le parti contrattuali hanno correttamente valorizzato la caratteristica della delimitazione temporale dell'assegnazione, volta a soddisfare delle esigenze temporanee dell'amministrazione, in linea con la costruzione tradizionale del comando. Nel caso poi di rispondenza al triplice interesse del dipendente, dell'amministrazione di appartenenza e di quella di destinazione l'utilizzo viene mutato in prestazione di attività lavorativa a titolo definitivo per quest'ultima, con inserimento in ruolo per effetto della mobilità.

Questo principio risponde alle esigenze di razionalizzazione dell'organizzazione e di efficienza: se l'attività del dipendente è utile per soddisfare un fabbisogno professionale (che si è dimostrato duraturo) dell'amministrazione di destinazione è opportuno che la sua professionalità sia dalla stessa acquisita, con la apertura del relativo posto in organico.



M010 26

Presidenza del Consiglio dei Ministri


DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Rimangono salva le specifiche ipotesi di utilizzo temporaneo (comando, fuori ruolo o analoghe posizioni) previste da leggi speciali per il soddisfacimento di particolari esigenze, come, ad esempio, le assegnazioni disposte per l'inserimento negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. In questi casi, come in altre fattispecie speciali, il criterio della temporaneità è adattato in modo flessibile in funzione delle peculiari esigenze per le quali la disciplina è posta.

L'esigenza di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa è poi alla base di un altro recente intervento normativo, con la novella dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di passaggio diretto di dipendenti (mobilità concordata). In particolare, l'art. 5, comma 1 *quater*, del d.l. n. 7 del 2005, ha aggiunto il comma 2 *bis* nel citato articolo, prevedendo che le pubbliche amministrazioni, a fronte di posti vacanti in organico, prima di espletare procedure concorsuali, devono attivare procedure di mobilità provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo.

Speciali norme sono poi introdotte con il comma 2 *ter* per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per il Ministero degli affari esteri, in ragione della particolare professionalità richiesta ai propri dipendenti.

La ratio della novella è duplice: infatti, la norma da un lato vuole valorizzare l'esperienza professionale già acquisita dal dipendente temporaneamente utilizzato nell'amministrazione di destinazione, dall'altro intende contribuire a razionalizzare l'organizzazione delle amministrazioni e contenere la spesa per il personale, ribadendo il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità anche mediante la stabilizzazione dei comandati.



MOD 26

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

In questa ottica, va considerata in modo particolare l'acquisizione dei dipendenti in posizione di comando e fuori ruolo, la cui utilizzazione protrattasi nel tempo giustifica un fabbisogno professionale duraturo dell'amministrazione di destinazione, con la copertura del relativo posto in organico.

Si invitano, pertanto, le amministrazioni in indirizzo a dare prioritariamente corso, in conformità alle esigenze di efficienza e buon andamento delle pubbliche amministrazioni, alle procedure di inquadramento del personale in questione, anche per corrispondere alle legittime aspettative degli interessati, in presenza dei relativi posti in organico e mediante le procedure di cui all'art. 30, commi 2 *bis* e *ter*, del d.lgs. n. 165 del 2001.

In tali casi, peraltro, va valutata l'opportunità di dare seguito, con le modalità previste dalla citata disciplina ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, alla stabilizzazione del personale in posizione di comando o fuori ruolo che abbia già prodotto istanza di inquadramento presso l'amministrazione dove presta servizio, nel periodo di vigenza dell'art. 8 del decreto legge n.4 del 2006.

IL MINISTRO

Mario Baccini

Allegato B

Decreto legislativo n. 165/2001

Art. 30

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse

(Art. 33 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della Legge n. 488 del 1999, integrato dalle leggi 31 marzo 2005, n. 43 e 28 novembre 2005, n. 246.)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante **cessione del contratto di lavoro di dipendenti** appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, **che facciano domanda di trasferimento**. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. (Così modificato dall'art. 16 della legge 28.11.2005 n°246)
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. (Così modificato dall'art. 16 della legge 28.11.2005 n°246)
- 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. (Comma aggiunto dall'art. 5 comma 1-quater del DL 31.01.2005 n°7 conv. in legge 31.03.2005 n°43).
- 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. (Comma aggiunto dall'art. 5 comma 1-quater del DL 31.01.2005 n°7 conv. in legge 31.03.2005 n°43).
- 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (Comma aggiunto dall'art. 5 comma 1-quater del DL 31.01.2005 n°7 conv. in legge 31.03.2005 n°43).
- 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.». (Così aggiunto dall'art. 16 della legge 28.11.2005 n°246)